

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUCILLA GATT

Seduta del 12/05/2020

FATTO

La ricorrente, titolare con clausola di pari facoltà di rimborso di un buono fruttifero emesso in data 11.01.1988 per l'importo di Lire 1.000.000 (Lire un milione) ed appartenente alla "Serie Q/P", lamenta che il suddetto titolo veniva riscosso in data 23.08.2019 per la somma di euro 5.776,36, somma considerata inferiore rispetto a quella cui avrebbe avuto diritto laddove si fosse tenuto conto degli interessi maturati così come riportati sulla tabella a tergo del buono.

In proposito, evidenzia che il buono è postumo al D.M. del 13 giugno 1986 e che, tuttavia, al momento dell'emissione l'intermediario non ha incorporato nel testo del titolo di legittimazione le complete disposizioni ministeriali relative al rendimento del titolo stesso.

Soggiunge che, nel caso di specie, il timbro apposto a tergo del buono "è del tutto incomprensibile" e, pertanto, il montante avrebbe dovuto essere determinato considerando la tabella originaria posta a tergo del buono.

In definitiva, parte ricorrente afferma di essere ancora creditrice nei confronti dell'intermediario del residuo importo pari ad euro 5.848,92 al netto delle trattenute fiscali in vigore al momento dell'emissione del titolo, di cui chiede l'integrale rimborso oltre interessi e rivalutazione monetaria. Chiede, altresì, le spese di assistenza difensiva.

Al ricorso aderisce il cointestatario.

Costitutosi, l'intermediario eccepisce che:

- il buono fruttifero ordinario in contestazione appartiene a tutti gli effetti alla serie "Q" istituita con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986, pubblicato sulla G.U. n. 148 del

28.6.1986 (All. 1); al momento del rilascio, sul buono sono stati apposti il timbro “Q/P” e quello delle relative condizioni;

- la tabella allegata al decreto indica i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso e prevede, in particolare, un interesse composto fino al 20° anno (8%, 9%, 10,5% e 12%) e un interesse semplice dal 21° anno sino al 30° anno (12%); il rendimento della serie è strutturato, prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno;

- il decreto, definendo i saggi di interesse della nuova serie istituita, ha disposto che gli Uffici, nelle more di ricevere dal Poligrafico dello Stato i nuovi moduli, fossero tenuti a rilasciare i buoni della nuova serie utilizzando i moduli già in loro possesso della precedente serie “P” (moduli che, naturalmente, riportavano i tassi di interesse di detta serie “P”), provvedendo ad apporre sul fronte e sul retro i timbri in coerenza con quanto previsto dal decreto stesso (art. 4 e art. 5 del decreto);

- il decreto prevedeva, in particolare, che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente la indicazione dei nuovi tassi di interesse e non anche dell'importo da corrispondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato in quanto rapportato al massimo raggiunto e, cioè, per i buoni in esame, al tasso del 12% come indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie “P” non più in emissione);

- l'uso dei moduli della precedente serie “P” rifletteva le esigenze finanziarie del Paese: nelle premesse del decreto si legge “ritenuta l'urgenza di provvedere alla modificazione di alcuni tassi di interesse”; se si fosse attesa la stampa da parte del Poligrafico e la messa a disposizione presso gli uffici dei nuovi moduli, si sarebbe generato un danno alle casse dello Stato per ogni giorno di ritardo nell'emissione dei buoni della nuova serie “Q”.

- quindi il buono in esame è stato rilasciato utilizzando il modulo della precedente serie su cui sono stati apposti due timbri, “uno sul fronte del titolo che reca in modo chiaro ed univoco la corretta serie di appartenenza, senza alcuna possibilità di fraintendimento, di dubbio o di affidamento incolpevole [...], l'altro sul retro dei titoli, in modo altrettanto chiaro ed univoco recante i nuovi tassi degli interessi applicati, corrispondenti alla serie in emissione relativa al buono rilasciato alle clienti, nel quale è ribadita – senza, dunque, possibilità alcuna di affidamento incolpevole da parte del risparmiatore – l'appartenenza del buono alla serie “Q/P”;

- alla presentazione per il rimborso ha riconosciuto al titolare esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del D.M. sopra riportato ed indicato nelle tabelle allegate al detto D.M.;

- “la assoluta correttezza” di tale comportamento ... è stata riconosciuta in moltissime occasioni dai giudici di merito, nonché dal Ministero dell'economia e delle finanze con la recente nota del 15.2.2018 prot. N. DT 12768, che peraltro ha ritenuto che l'adesione alla diversa tesi porterebbe al risultato “aberrante” per cui su uno stesso buono gli interessi possano “venir calcolati con riferimento a due serie diverse”, del tutto denegandola.

- secondo il costante orientamento della Suprema Corte (Cass. SS. UU. n. 3963/19, Cass. SS. UU. n. 13979/2007, Cass. n. 27809/2005) secondo cui i buoni postali fruttiferi non sono titoli di credito, ma sono titoli di legittimazione ex art. 2002 c.c.;

- “la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 13.6.1986 ha assolto pienamente alla funzione di conoscenza e trasparenza, non essendo oltretutto in vigore all'epoca dei fatti la normativa della trasparenza né bancaria né finanziaria (così Cass. SS.UU. n. 3963/2019; Tribunale di Milano n. 10105 del 7.11.2019)”;

- “va ricondotta nel giusto alveo la portata della sentenza n. 13979/2007 delle SS.UU. della Corte di Cassazione”, in quanto avente ad oggetto una fattispecie diversa da quella

sottoposta all'esame dell'ABF con l'odierno ricorso, essendo state le SS.UU. chiamate a pronunciarsi con riguardo alla diversa ipotesi in cui all'investitore era stato consegnato un buono postale fruttifero appartenente ad una serie non più valida, senza però che sul titolo fosse contenuta alcuna indicazione in tal senso; ipotesi, questa, di discrepanza fra le prescrizioni ministeriali previgenti e le indicazioni riportate sui Buoni, che le SS.UU. hanno risolto riconoscendo la prevalenza alle seconde sulle prime.

Ciò dedotto, l'intermediario chiede al Collegio di rigettare il ricorso.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa all'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di un buono fruttifero del valore di £ 1.000.000, emesso l'11 gennaio 1988, e dunque in epoca successiva all'emanazione del DM del 13.06.1986.

Analizzando il documento, sul fronte del titolo risulta indicata la serie "P" (essendo stato utilizzato il relativo modulo cartaceo), mentre in basso a destra si rinviene apposto il timbro con la dicitura "SERIE Q/P".

Sul retro del titolo risulta apposto, invece, il timbro correttivo, modificativo dei tassi di interesse fino al 20° anno, con adeguamento ai tassi della serie "Q", ex art. 5 del D.M. del giugno 1986.

Di tale timbro la ricorrente lamenta che sarebbe assolutamente incomprensibile e per tale motivo chiede l'applicazione dei criteri di rimborso previsti originariamente, a partire dal 1° anno. Il Collegio rileva, però, nel caso di specie non risulta configurata una "illeggibilità totale" del timbro, equiparabile all'assenza dello stesso, dal momento che i criteri di rimborso sostitutivi di quelli apposti originariamente sul modello cartaceo risultano pur sempre intelligibili.

Va riconosciuto, quindi, che la ricostruzione di calcolo proposta da parte ricorrente per gli anni compresi dal 1° al 20° anno dalla data di emissione del titolo si fonda sulla erronea pretesa che, anche per i primi venti anni, l'intermediario avrebbe dovuto riconoscere i più favorevoli rendimenti della serie P (tasso 15% al 20° anno) anziché i rendimenti della serie Q di cui al timbro correttivo (12% al 20° anno).

Per contro, la prospettazione della ricorrente appare fondata per i rimborsi relativi al periodo dal 21° al 30° anno in quanto, come accaduto in vicende analoghe, l'intermediario non ha indicato sul documento il differente regime cui i buoni erano soggetti con riguardo al periodo di tempo dal 21° al 30° anno.

Ciò appare conforme all'orientamento maturato in seno ai Collegi ABF - e da ultimo confermato anche dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 6142/20) - secondo cui, verificandosi questa ipotesi di timbro correttivo limitato al 20° anno, risultano applicabili, in sede di determinazione dei rendimenti, le condizioni riportate a tergo del titolo, in calce all'originaria tabella dei rendimenti della serie P, laddove è scritto "più Lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione",

Più in generale il Coll. di Coordinamento, nel precedente indicato, afferma il seguente principio di diritto secondo cui nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.

In applicazione di tale principio il Collegio, esaminando la questione relativa al rendimento dei BFP della serie Q/P che sono contrassegnati dalla sovrapposizione di due timbri sul

retro, relativamente agli anni dal 20^a al 30^a, ha ritenuto che, in mancanza di una piena e corretta eterointegrazione, prevale l'esigenza di tutela dell'affidamento del sottoscrittore su quanto convenuto con la controparte. Va quindi riconosciuto al sottoscrittore, secondo quanto indicato sul titolo per la pregressa serie "P", il rendimento bimestrale espresso in valore assoluto (più vantaggioso di quello della serie Q in termini percentuali).

Il rendimento dei buoni è infatti governato dalla disciplina del rapporto negoziale intervenuta tra emittente e sottoscrittore né varrebbe obiettare che, così ragionando si dà ingresso nel nostro ordinamento ad un titolo "ibrido" per effetto della coesistenza di due criteri di determinazione dei rendimenti eterogenei (capitalizzazione complessa e rendimenti della serie "Q" per i primi 20 anni, capitalizzazione semplice e rendimenti serie "P" ultimi 10 anni), dato che tale alternanza non è esclusa da norme di legge e non è nuova con riguardo a strumenti che documentano contratti con funzione di investimento. Del pari superabile appare l'obiezione secondo cui le disposizioni del Decreto del 1986, istitutivo della serie "Q" e dei relativi rendimenti, avendo carattere imperativo (per effetto del richiamo ad esse operato dall'art. 173 Codice Postale), dovrebbe prevalere anche sulle previsioni dei titoli emessi successivamente alla sua entrata in vigore, perché tale considerazione trova un limite nella circostanza che, contrariamente a quanto prescritto dall'art. 5 del Decreto del 1986, l'utilizzo da parte dell'intermediario resistente di un modulo di una precedente serie è avvenuto in maniera non ortodossa, sovrapponendo posteriormente un timbro incompleto relativamente agli ultimi dieci anni di validità dello stesso.

Relativamente, poi, alle trattenute fiscali, poi, pur non essendo presente alcuna indicazione in merito sul titolo, al momento dell'emissione del buono, 11 gennaio 1988, era prevista una ritenuta fiscale del 12,50%, di cui parte ricorrente risulta averne tenuto conto nel proprio calcolo e di cui va comunque tenuto conto nella rideterminazione dei rendimenti per il periodo sopra indicato compreso tra il 21° e il 30° anno dalla data di emissione.

Con riguardo alla richiesta inerente alla rivalutazione monetaria, essa non può trovare accoglimento, trattandosi nella specie di debito di valuta e non già di valore.

In merito, infine, alle spese di assistenza difensiva, il Collegio ne riconosce l'importo in euro 200,00 quantificato in via equitativa in conformità all'orientamento consolidato di questo Arbitro (Coll. Coord. ABF n. 3498/12).

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione. Dispone altresì il ristoro delle spese di assistenza difensiva nella misura equitativamente stabilita di € 200,00.

Il Collegio dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO